

## SENTENZA

Cassazione penale sez. V - 06/12/2000, n. 10311

Intestazione

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. Franco Marrone Presidente  
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere  
2. Dott. Alfonso Amato Consigliere  
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere  
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da B. R. nato a Belesh Elbasan (Albania) il 1 maggio 1963, e K. A., nato a Elbasan (Albania) il 16 dicembre 1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 10 gennaio 2000

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.

Renato Calabrese;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.ti Antonio Foti e Mauro Ametrini, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione;

Fatto e diritto

Con sentenza del 12 maggio 1999, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, il Gip presso il Tribunale di Alba condannava, previa unificazione con il vincolo della continuazione dei reati loro rispettivamente ascritti, B. R. e K. A., di nazionalità albanese, per illeciti penali connessi alla prostituzione di donne condotte dalla Bulgaria in Italia, e precisamente per il delitto continuato di riduzione in schiavitù, violenza sessuale aggravata, lesioni volontarie personali, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in concorso con altri albanesi, in danno delle cittadine bulgare D. A. e H., Z. (In Alba, tra l'ottobre 1998 e il febbraio 1999).

Contro la sentenza d'appello, indicata in epigrafe, confermativa di quella precedente, hanno proposto ricorso gli imputati, con atto congiunto, deducendo quanto segue:

- violazione di cui all'art.606, lett.b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 110, 600 c.p..

Emerge dalle dichiarazioni delle stesse parti offese che queste avevano ampia libertà di movimento, che gli imputati si assentavano per cospicui periodi dalla loro abitazione, che le due donne avevano la possibilità, di nascosto, di telefonare e scrivere alle proprie famiglie ed erano in condizione di occultare denaro, di ricevere donazioni dai clienti e di poterle trattenere: dunque, una situazione fattuale confliggente con quella normativamente prevista e punita.

Peraltro, ai motivi di appello che sottolineavano la inverosimiglianza e le contraddizioni nelle quali le due donne erano cadute nella ricostruzione della prima fase della vicenda (rapimenti, trasporti, violenze, introduzione in Italia), la corte di merito risponde con una motivazione di carattere storico - sociale disancorata da specifici atti processuali e, soprattutto, elusiva del problema afferente la avversata attendibilità delle parti offese, prospettato con riferimento a ben individuate emergenze processuali, come quella relativa al passaporto del K.;

- violazione di cui all'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.10 c.p. e 20 c.p.p..

Secondo la prospettazione accusatoria, accolta dalla corte di merito, le donne sarebbero state comperate in Albania, ivi ridotte in stato di schiavitù, ivi percosse e violentate e ridotte allo stato di cose. Questa costituirebbe la prima fase della vicenda. Ma se così è, deve ritenersi che il reato ex art.600 c.p. si è interamente consumato all'estero, onde, essendo stato commesso da cittadini stranieri ai danni di cittadini parimenti stranieri, in relazione ad esso sussiste il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art.20, c.1 c.p.p., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; e, in ogni caso era necessaria la richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, come prevede l'art.10, c.2 c.p.;

- violazione di cui all'art.606,lett.b) ed e) c.p.p. in, relazione agli artt. 582 c.p., 3, n. 8, 4,n.1 e 7 della Legge n. 75-58.

È confermata la responsabilità in ordine al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione ancora una volta in base alle versioni delle parti offese. Si additano riscontri, che non appaiono però né univoci né convergenti: come quello che trae argomento di prova dal mancato svolgimento di attività lavorativa, senza considerare che, trattandosi di extracomunitari privi di permesso di soggiorno, è ben difficile ufficializzare un qualsiasi rapporto di lavoro.

Si è poi configurato il concorso di entrambi gli imputati nei reati di favoreggiamento e di sfruttamento di entrambe le donne. Ma non si è indicato un solo episodio nel quale uno di essi abbia favorito la prostituzione della donna legata all'altro, mentre la prova del concorso nello sfruttamento di tutte e due le donne la si è ricavata dal dato della coabitazione nello stesso alloggio, che è elemento di valutazione assolutamente inconsistente;

- erronea applicazione dell'art. 609,ter, c. 1 n.4 e dell'art.609 bis c.p..

Si propone il richiamo, "da intendersi integralmente trascritto", alle problematiche relative all'attendibilità delle persone offese.

Si sostiene che, comunque, è manifestamente insussistente la aggravante contestata. Nel configurarla, il legislatore si è riferito con ogni evidenza alla ipotesi di colui che si trovi in una situazione di inferiorità dovuta ad "una ipotesi di momentanea violenza": mentre nella specie si versa in una situazione di sostanziale e prolungata convivenza delle due donne con gli imputati. I motivi di ricorso, che vanno esaminati nel seguente ordine logico, sono tutti da disattendere.

1) Il delitto preveduto dall'art.600 c.p., che consiste nel fatto di ridurre una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, ha natura necessariamente permanente, quantunque la durata della permanenza sia indifferente. Esso, invero, permane per tutto il tempo in cui dura la detta schiavitù o condizione analoga. giacché è sempre in facoltà del colpevole di farla cessare liberando il soggetto.

Nel caso concreto i giudici di merito riferiscono di una condotta già compiutamente realizzata all'estero ma protrattasi nel territorio italiano, che qui registrò il perdurare della condizione analoga alla schiavitù, caratterizzata da ulteriori fatti di violenza e di segregazione, cui si aggiunse il costringimento alla prostituzione.

Ne consegue che, in riferimento alla c.d. "fase italiana" della vicenda, deve parlarsi di delitto commesso dallo straniero in Italia, il che rende del tutto inconferente il richiamo alle disposizioni di cui agli art. 1 , c.2 c.p. e 20 c.p.p..

2) a) Inammissibili sono i motivi nella parte in cui, in relazione alla medesima imputazione ex art.600 c.p., hanno dedotto il difetto complessivo della motivazione e la sua. carenza in ordine alle obiezioni formulate in appello, perché dirette a contestare, in modo peraltro generico, motivate valutazioni di fatto in ordine alla attendibilità delle parti offese e alla esistenza e rilevanza dei dati oggettivi delle loro dichiarazioni, valutazioni in base alla (\*)

quali la corte ha accertato lo stato di riduzione in una condizione analoga alla schiavitù. E non corre qui l'obbligo di riportare in dettaglio i vari passaggi in cui si snoda al riguardo l'articolato ragionamento esibito dal giudice di merito, appunto perché del tutto ignorati in ricorso: il quale espone specifici rilievi solo con riferimento alla valenza riferita ai dati temporali desumibili dal passaporto d'uno degli imputati (che contrasterebbero i fatti narrati dalle cittadine bulgare), ma che si risolvono in critiche in punto di fatto, precluse nel giudizio per cassazione, vieppiù se si tiene conto che la corte territoriale ha ben motivato sul punto, osservando che, anche a volere prestare fede ai timbri apposti sul documento suddetto (e a considerare taluni tratti a penna come non apposti) si avrebbe che il K. ha ripetutamente passato la frontiera tra l'Albania e la Macedonia proprio nei giorni in cui, come riferito dalle parti offese, avvenne il loro rapimento, il passaggio in Macedonia e il successivo trasferimento in Albania.

b) Va poi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.600 c.p., prospettata all'odierna udienza dei difensori per asserita violazione degli art.25, c.2 e 3 Cost..

Sotto il primo profilo è da osservare che questa Corte ha già ripetutamente affermato che è compatibile con il principio di tassatività in materia penale qualsiasi norma che descriva il fatto punibile avvalendosi di indicazioni estensive: e la condizione analoga alla schiavitù di cui è menzione nell'art.600 c.p. è da individuarsi nell'elenco dell'art.1 della Convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, ratificata dall'Italia con L.20 dicembre 1957, n. 1304, (in tale senso, S.U. 20 novembre 1196, Ceric e SEZ.V, 7 dicembre 1989, Izet Elmaz).

Per ciò che attiene all'altro profilo, esposto, a quanto è dato capire, per evidenziare la disparità di trattamento tra ipotesi fattuali sussumibili nella previsione dell'art.600 c.p.e quelle riconducibili all'art.603 c.p., eliminato dal nostro ordinamento, è da rilevare che - così posta la questione - essa non dà contezza di alcuna violazione: dal momento che le condotte previste dalle due cennate disposizioni sono profondamente diverse, come sottolineato dalla stessa decisione 8 giugno 1981 (n.96) della Corte Cost., dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.603 c.p., esplicita e puntuale nel considerare che "condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile, per prassi, tradizione, circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve necessariamente ipotizzare anche una conculcazione dell'intimo volere"

3) Censure di merito, perché postulano unicamente una diversa interpretazione del compendio probatorio, sono pure quelle che concernono i reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione; e quindi parimenti non apprezzabili in questa sede. Non senza omettere, comunque di evidenziare che esse prospettano profili di doglianza ben presi in considerazione dai giudici di appello e disattesi con argomentazioni di ineccepibile rigore logico - giuridico. Detti giudici invero, nel dare atto che, in effetti, gli imputati "si erano spartite tra loro" le due bulgare e che ciascuna di queste "aveva rapporto con il proprio sfruttatore", non hanno tuttavia mancato di rimarcare non soltanto l'utilizzo della medesima abitazione quale luogo in cui ospitare le due donne, ma anche e soprattutto la comunanza di interessi in capo agli imputati, desunta da precise acquisizioni processuali, e la comune attività di sorveglianza nei confronti dell'una. e dell'altra. parte offesa svolta durante il periodo di tempo di loro presenza sul marciapiede, elementi confluenti alla certezza della sussistenza di una vera e propria associazione formata dal gruppo di albanesi "per vivere in Italia dei proventi delle prostitute da essi controllate".

4) Infondato, infine, è il rilievo che attiene alla asserita inconfigurabilità nel caso concreto della aggravante ex art.609 ter, c.In 4 c.p..

Tale disposizione prevede un aggravamento di pena se la violenza sessuale è commessa "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale".

Ed è indiscutibile che lo stato di limitazione della libertà personale della persona offesa dà luogo all'aggravio della sanzione a prescindere dalla sua durata. Dalparte, (\*) prima ancora che allo spirito della novella introdotta con la legge n.66 del 1996, sarebbe contraria alla

stessa logica una interpretazione della norma conforme a quella suggerita dai ricorrenti.

In definitiva, i ricorsi debbono essere rigettati con la conseguenziale statuizione in ordine alle spese.

p.q.m.

La, Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2000

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 03 MAR. 2001.

(\*) N.D.R.: COSÌ NEL TESTO.